

ARTICOLO 1

La "Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica - SIES", con sede in Viareggio (Lu), Via Fratti n.890 è un'associazione senza fine di lucro, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolgerà direttamente o indirettamente attività sindacale, ed apolitica che ha per finalità, sul territorio italiano, la promozione di tutte quelle iniziative di aggiornamento e perfezionamento scientifiche-mediche che possano comportare, per i suoi iscritti, un costante approfondimento delle proprie conoscenze nel settore della medicina e chirurgia con particolare riferimento a quelle estetiche.

A tal fine l'associazione eserciterà attività didattica di propaganda e diffusione della cultura di tutte le nuove conoscenze e tecniche nel settore di cui sopra, collaborando con esperti del settore, anche stranieri, nella ricerca delle tecniche all'avanguardia e delle soluzioni a problemi che potessero insorgere nella loro applicazione.

Si prefigge pertanto di formare gruppi di studio, indire convegni, riunioni, predisporre attività scientifiche e pubblicitarie e pubblicazioni anche mediante edizioni proprie, l'acquisizione e la fornitura agli associati di macchinari ed articoli e presidi medico-chirurgici e comunque mediante attività di qualunque altra natura purché rivolte alla diffusione della cultura e della tecnica nel settore sopra menzionato.

Tutte le attività predisposte dall'Associazione dovranno essere effettuate nell'interesse comune dei soci.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina.

L'Associazione ha l'obbligo di garantire e tutelare il rispetto delle leggi inerenti la attività di interesse statutario diffidando qualunque socio che non le rispetti.

La Associazione può promuovere e/o sostenere azioni legali per conto dei propri soci e comunque nei loro interessi.

L'Associazione potrà inoltre istituire delle articolazioni territoriali mediante istituzione di sedi Regionali e/o Provinciali secondo le modalità che verranno stabilite dai Regolamenti attuativi.

ARTICOLO 2

Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto Laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica, che esercitino la professione nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale, che operano nel settore del S.S.N. o in regime libero professionale, con attività lavorativa nel settore della Medicina Estetica che l'associazione rappresenta.

I soci dell'Associazione si distinguono in :

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci aggregati
- d) Soci sostenitori

Sono ascrivibili alla categoria "fondatori" coloro che hanno preso parte alla costituzione della associazione e quelli che, avendone fatta espressa richiesta al Consiglio Direttivo, siano stati ammessi.

Sono ascrivibili alla categoria di "ordinari" coloro che per attività e professione operano direttamente nel settore della medicina.

Sono ascrivibili alla categoria "aggregati" coloro che pur non partecipando direttamente alla attività svolta dall'Associazione, sono comunque interessati alla medesima e usufruiscono delle risultanze.

Sono ascrivibili alla categoria "sostenitori" coloro che operano nel settore della medicina e partecipano attivamente alla vita sociale.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare domanda di adesione all'Associazione che verrà vagliata dal Consiglio Direttivo. La domanda di adesione deve contenere l'accettazione del presente statuto in ogni sua parte. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione. All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale.

ARTICOLO 3

Le misura delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di Gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 4

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a partecipare, con le agevolazioni loro attribuite, alle manifestazioni ed alle attività promosse dall'Associazione, di usufruire dei vantaggi anche economici inerenti alla sua organizzazione e dei benefici essenziali eventualmente organizzati. Tutti i soci effettivi, nessuno escluso, devono impegnarsi qualora venisse richiesto, ad offrire la propria collaborazione ed esperienza per le iniziative dell'associazione.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'art. 3) per morosità, per volontarie dimissioni, per radiazione in caso di gravi inadempienze. Ogni caso sarà sottoposto al giudizio del Consiglio Direttivo. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione previa contestazione nei confronti del socio che abbia mancato ai suoi doveri sociali, abbia compiuto gravi atti o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale ed il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

ARTICOLO 6

I soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle assemblee e i soci fondatori possono rivestire cariche sociali all'interno dell'Associazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 7

Gli Organi dell'Associazione sono :

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Comitato Scientifico

Le cariche sociali così come tutte le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione, sono sempre gratuite, è pertanto escluso qualsivoglia compenso a favore dei rappresentanti dell'Ente e dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti gli organismi previsti dal presente statuto.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta

nella associazione.

L'Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Tutti i soci effettivi, compresi i membri del Consiglio Direttivo, dispongono di un voto ciascuno. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria e straordinaria.

E' competenza dell'Assemblea Ordinaria degli Associati:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- d) determinare l'importo della quota d'iscrizione e Associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approvare Regolamenti attuativi e loro modifiche su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- g) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto di voto. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei soci presenti. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e degli Organismi dell'Ente l'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria degli Associati:

- deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei soci presenti.

ARTICOLO 8

L'assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale, o anche mediante invio lettera raccomandata, PEC o email ad ogni socio con almeno cinque giorni di anticipo. L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli estremi della seconda convocazione in caso di mancato raggiungimento del numero legale per la delibera.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto facenti parte della categoria di "soci fondatori". I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea democraticamente con votazione a scrutinio segreto. Una volta insediato, il

Consiglio, al loro interno, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 membri, qualora durante il mandato il numero dei consiglieri dovesse scendere al di sotto dei due, il Consiglio potrà deliberare la cooptazione dei membri fino a un massimo di cinque, e questi rimarranno in carica fino al termine del mandato originario del CD che li ha cooptati.

Il Consiglio direttivo dura in carica dieci anni e i suoi membri possono essere rieletti.

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) compilare il rendiconto contabile annuale;
- c) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- d) eleggere al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- e) eleggere i membri del Comitato Scientifico;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) approvare il programma dell'Associazione;
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- l) curare la pubblicazione periodica dell'attività scientifica sul sito web istituzionale dell'associazione.
- m) curare la pubblicazione, sul sito web istituzionale della associazione, del bilancio preventivo e consuntivo nonché gli incarichi retribuiti conferiti.
- n) Redigere i Regolamenti attuativi.
- o) Tenere il Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente con la presenza di almeno 3 (tre) membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono presiedute dal Presidente in carica o dal Consigliere designato dai presenti. Di tutte le adunanze va redatto apposito verbale da trascrivere, a cura del Segretario nominato, sul libro di competenza.

È prevista la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di partecipare alla riunione in condizioni di parità di trattamento, intervenendo in tempo reale. In tal caso, il Consiglio Direttivo s'intende riunito nel luogo ove si trova il Segretario onde consentire la redazione e sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 10

Il Presidente che è eletto dal Consiglio ha la rappresentanza legale e presiede L'Assemblea ed il Consiglio direttivo, dirige l'attività dell'associazione e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali. Il presidente resta in carica per anni 10 (dieci). In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario al quale il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 11

Il Segretario coadiuva il Presidente, adempie i compiti delegategli da questi, cura la compilazione e la conservazione dei verbali. Resta in carica per anni 10 (dieci).

ARTICOLO 12

Il Tesoriere provvede alla amministrazione del fondo comune, alla esazione delle entrate ed alla erogazione delle uscite, alla compilazione delle scritture contabili e dei bilanci. Resta in carica per anni 10 (dieci).

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo nomina ogni tre anni i membri del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale che verranno tempo per tempo definiti da singoli regolamenti. Il Comitato Scientifico inoltre coordina le attività di ricerca, cliniche e di formazione. Il Comitato è composto da tre a ventuno membri; i membri dureranno in carica tre esercizi.

Il Comitato ha facoltà di formulare al Consiglio Direttivo proposte scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla Associazione.

Il Comitato potrà stabilire il regolamento del suo operato.

ARTICOLO 14

Il fondo comune è formato dalle quote sociali, da eventuali donazioni, dalle rendite patrimoniali, dai proventi di attività rientranti nei fini socio-scientifici. Nessun utile sarà distribuito ai soci. Gli eventuali proventi derivanti dalla attività dell'associazione, tolte le spese vive, saranno investiti interamente per scopi medico-scientifici. Allo scioglimento il fondo comune sarà devoluto ad un ente avente finalità rispondente agli interessi dei soci che sarà scelto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un delegato ai sensi dell'art. 11.

ARTICOLO 16

L'anno finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare. L'Associazione è obbligata a pubblicare sul sito web istituzionale il bilancio preventivo e consuntivo nonché gli incarichi retribuiti conferiti.

ARTICOLO 17

Qualunque socio potrà portare iniziative ed idee alla approvazione dell'assemblea così come potrà chiedere integrazioni al presente statuto che verranno inserite se vi sarà l'approvazione di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Saranno considerati soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e coloro che, avendone fatta richiesta, verranno ammessi a questa categoria con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente onorario tra persone che abbiano i requisiti di prestigio nel campo medico-chirurgico. All'atto della nomina ne stabilirà anche la durata in carica.

ARTICOLO 20

Conflitto di Interesse

Il Consigliere che ritenga di essere a conoscenza di una possibilità di conflitto di interessi personale nell'ambito di una determinata deliberazione, ne da immediata notizia agli altri Consiglieri precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto.

Portata all'ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il Consigliere non ha diritto di esprimere il suo voto sull'oggetto di delibera. Il Consigliere comunque ai fini della determinazione del quorum costitutivo del Consiglio Direttivo.

Una volta dichiarato il conflitto e astenuto il Consigliere interessato, il Consiglio Direttivo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la convenienza per la associazione ad effettuare l'operazione oggetto del conflitto medesimo.

Nei casi di inosservanza della procedura prevista, i Consiglieri possono impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo entro un termine di 90 (novanta) giorni dalla loro data.

Il Consigliere inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua azione o dalla sua omissione.

La medesima previsione di dichiarazione e regolamentazione viene applicata all'ipotesi in cui a versare nel conflitto di interesse sia il presidente, in questo caso le sue veci nel Consiglio Direttivo vengono svolte dal vice presidente.